Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Martedì 14 settembre** **Numero 218**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1232 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

Sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel testo unico della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577, alle voci 327 *b*) e 329 *a*), *b*) e *c*), è sostituita la seguente:

329. Automobili, con o senza carrozzeria, per passeggeri, per merci e per servizi di pulizia urbana, trattrici e auto-pompe, da qualunque motore azionate, del peso:

a) fino a 400 kg., q.le, lire oro 120.

b) di più di 400 kg., fino a 900 kg., q.le, lire oro 115.

c) di più di 900 kg., fino a 1600 kg., q.le, lire oro 65.

d) di più di 1600 kg., fino a 2500 kg., q.le, lire oro 75.

e) di più di 2500 kg., fino a 4000 kg., q.le, lire oro 95.

f) di più di 4000 kg., q.le, lire oro 60.

Sulle automobili, con o senza carrozzeria, di peso fino a 2500 kg., oltre al dazio per quintale nella misura rispettivamente stabilita a seconda del peso, si riscuote un sopradazio di 35 per cento sul valore.

Art. 2.

Nello stesso testo unico della detta tariffa, sono aggiunte le voci seguenti:

329-*bis*. Telai per automobili, quintale, lire oro 70.

329-*ter*. Cambi di velocità per automobili, quintale, lire oro 110.

329-*quater*. Ponti posteriori completi per automobili, quintale, lire oro 90.

Sulle parti di automobile di cui alle voci 329-*bis*, *ter* e *quater*, oltre al dazio per quintale, nella misura rispettivamente stabilita, si riscuote un sopradazio di 30 per cento sul valore.

Art. 3.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio stabilirà le norme da seguire per la liquidazione dei sopradazi sul valore di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1230 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, primo capoverso, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e il R. decreto 4 novembre 1919, n 2070;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 4 novembre 1919, n 2070, è modificato come segue:

Art 1

Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che compiano atti del proprio ufficio entro la periferia del capoluogo del Comune di loro residenza e a distanza non inferiore a due chilometri dalla sede dell'ufficio, verrà corrisposta una indennità pari ad un terzo di quella stabilita dall'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

L'indennità sarà pari alla metà di quella stabilita dall'art. 4 sopra citato per le trasferte eseguite fuori della periferia del capoluogo del Comune di residenza e nelle borgate, parrocchie e frazioni dipendenti, qualora la distanza sia non inferiore a due chilometri dalla sede dell'ufficio e non superiore a due chilometri dalla periferia del capoluogo.

Quando le trasferte sopra indicate siano eseguite di notte, tra le ore 24 e le ore 5, purchè a distanza non inferiore a due chilometri dalla sede dell'ufficio, sarà sempre corrisposta una indennità pari ai due terzi di quella stabilita nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Per le trasferte eseguite a distanza superiore a due chilometri dalla periferia del capoluogo, quando il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, si applica la riduzione di cui alla prima parte dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 2.

La indennità giornaliera (diaria) dovuta ai magistrati incaricati del servizio della Corte di assise deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese quando fra una quindicina e l'altra non si verifica l'interruzione di oltre quindici giorni.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1227. Regio decreto 22 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, si dispone che la giurisdizione del Nostro Consolato in Praga rimanga limitata alla Boemia, Moravia e al territorio della Slesia appartenente alla Cecoslovacchia, nonchè la istituzione di un Nostro Consolato di 1ª categoria in Presburgo, con giurisdizione sulla Slovacchia; fissandosi l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare in L 20,000.

N. 1228. Regio decreto 22 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un Nostro Consolato di 1ª categoria in Kobe, con giurisdizione su tutto il Giappone, fissandosi l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare in L 32,000.

N. 1229. Regio decreto 22 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una Nostra Legazione a Budapest, fissandosi l'assegno annuo da corrispondersi al titolare in L. 50,000.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 gennaio 1919, con cui il Consiglio provinciale di Avellino stabiliva di classificare tra le strade provinciali quella che dal comune di Caposele va fino alla nazionale n. 54, lunga metri 1897;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i comuni della Provincia, non furono proposti reclami;

Che la strada di cui trattasi è l'unica che allaccia il centro abitato di Caposele con le stazioni limitrofe; che ha grande importanza commerciale per il traffico

di rilevanti prodotti agricoli; che infine ha assunto anche maggiore importanza dopo la costruzione dell'Acquedotto pugliese, e perciò si riconoscono ad essa i caratteri richiesti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell elenco delle strade provinciali di Avellino, la strada comunale che va da Caposele alla strada nazionale n. 54.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 24 giugno 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Saluzzo (Cuneo).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Saluzzo, in seguito a dimissioni e decessi, erasi ridotto a 17 componenti su trenta assegnati per legge.

Ritenendo la maggioranza di essere numericamente troppo esigua per poter provvedere alla soluzione di importanti ed indilazionabili problemi, che interessano la civica azienda, ha di recente rassegnate le dimissioni; sicchè il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria Amministrazione del Comune con un suo commissario.

Poichè non è possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorre dare all'amministratore straordinario più ampi poteri, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario incaricato della temporanea gestione del Comune.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza dell'8 giugno 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Saluzzo, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Antonio Luigi Fariña, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re,** *in udienza del 27 giugno 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trevenzuolo (Verona).*

SIRE!

A causa delle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibatte l'Amministrazione comunale, e per sottrarsi alle imposizioni di molti abitanti, che pretendono l'iscrizione nell'elenco dei poveri e la fornitura gratuita di oggetti scolastici per gli alunni, il sindaco, e la Giunta comunale di Trevenzuolo si dimisero; e portate le dimissioni in Consiglio comunale, queste trovarono consenzienti tutti i consiglieri intervenuti, i quali a loro volta si dimisero.

Con nove membri dimissionari e due deceduti, sui quindici assegnati al Comune, quella amministrazione comunale non era in grado di funzionare; onde il prefetto di Verona affidò l'amministrazione stessa ad un commissario prefettizio; ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per dare al commissario più ampi poteri convertendolo in Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 20 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trevenzuolo, in provincia di Verona, è sciolto.

Art 2.

Il sig. comm. Guglielmo Calderara, Regio commissario del comune di Isola della Scala, è nominato commissario straordinario anche per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Girgenti.

SIRE!

Per le gravi difficoltà in cui si svolgevano i servizi annonari, e soprattutto per la situazione finanziaria, resa più critica in dipendenza delle maggiori spese derivanti dalla attuazione delle tabelle dei nuovi organici per il personale, il Consiglio comunale di Girgenti presentava in massa le dimissioni.

Ogni tentativo per indurre i dimissionari a rimanere in carica essendo riuscito vano, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare la civica azienda ad un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza 22 giugno 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Ettore Castiglia, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Matrice (Campobasso).

SIRE!

Sin dal 1916, a causa delle dimissioni della quasi totalità dei consiglieri, il prefetto di Campobasso dovette affidare la gestione del comune di Matrice ad un suo commissario.

Non potendosi però procedere, a breve scadenza, alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, ed occorrendo, d'altra parte, dare all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di procedere alla sistemazione dell'Ente e di risolvere talune importanti questioni eccedenti la mera gestione conservativa, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 13 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Matrice, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Nicola Rivela è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Saludecio (Forlì).

SIRE!

Nel febbraio scorso il sindaco, la Giunta ed oltre due terzi dei consiglieri del comune di Saludecio presentarono irrevocabilmente le dimissioni dalle rispettive cariche; ed il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Importanti provvedimenti, tra i quali la contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, sono ora indispensabili ed urgenti per dare assetto alla civica azienda; e poichè il commissario prefettizio non ha all'uopo sufficienti poteri, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 20 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Saludecio, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Eugenio Pelosi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1919, n. 32526;

Visti i Regi decreti 24 luglio 1919, n. 1303 e 10 agosto 1919, numero 1441;

Vista la legge penale sulle contravvenzioni di finanza 11 luglio 1835;

Decreta:

Art. 1.

A decidere dei reati previsti dal R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, esteso alla Venezia Tridentina con decreto Commissariale 9 settembre 1919, n. 38525, e dalla legge 21 marzo 1915, n. 273, estesa ai territori occupati dal R. esercito con Ordinanza del Comando supremo 21 agosto 1915, ed in generale dei reati in materia di importazione ed esportazione, è competente l'autorità di finanza in base alla legge penale sulle contravvenzioni di finanza 11 luglio 1835 e relativa procedura.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Commissariato generale e si applicheranno anche ai reati precedentemente commessi, non ancora definiti per sentenza.

Trento, 4 agosto 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

Avviso.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 7 ottobre **1920, incominciando alle ore 9,** si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore, rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 11ª estrazione (ottobre 1919) e rimborsati da questa Direzione generale;

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli, corrispondenti a n. 1099 cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1920.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario, di:

n. 369 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale . . . . L.	369,000 —
» 78 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale . . . . L.	390,000 —
» 34 per la serie dei titoli decupli - capitale nominale . . . . L.	340.000 —
Totale n. 481 titoli per il capitale nominale di . L.	1,099,000 —
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie 3,75 0[0 scadenti nel 1920, aumentate di L. 504,42 (frazione di cartella non compresa nella 11ª estrazione, ammontano a L	1,099,926 85
rimane un avanzo di . . . . L.	926 85

da conteggiarsi nella 13ª estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 12 settembre 1920.

Il direttore generale
GALLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 13 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 46	Berlino	—
Londra	81 08	Vienna	—
Svizzera	376 60	Praga	—
Spagna	336 —	New York	23 04

Oro 321 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	68.47	—
3.50 °/₀ netto (1902) .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	73.10	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Marrone Antonino, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi 6, a decorrere dal 1° aprile 1920.

Mazza Vittorio, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 21 giugno 1920.

Carazzo Secondo, ispettore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1920.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Casalbordino, in provincia di Chieti; nel comune di Dovadola, in provincia di Firenze e nel comune di Vittorio, in provincia di Treviso, è stato, con decreti del 13 settembre 1920, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 7 settembre 1920, in Montaquila, provincia di Campobasso, e in Montaldo Roero, provincia di Cuneo, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Cirillo cav. Goffredo, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 26 ottobre 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 25 agosto 1919:

Casanova cav. Armando, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 27 luglio 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Calosi cav. Luigi, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzioni di quadri dal 15 giugno 1920.

Calosi cav. Luigi, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 15 giugno 1920 con decorrenza assegni dal 16 giugno 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Dalmazzo cav. Oldino, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° novembre 1919, l'aspettativa anzidetta è progata.

Dalmazzo cav. Oldino, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 21 giugno 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Barbaro cav. Giuseppe, dal 18 marzo 1920.

Colamussi cav. Giovanni, dal 29 giugno 1920.

Blandamura cav. Giovanni, dal 23 id.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Bruno Agostino, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, a datare pal 29 luglio 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Giannitrapani Annibale, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 3 settembre 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 3 gennaio 1920.

Giannitrapani Annibale, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri è richiamato in servizio dal 23 giugno 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 settembre 1920:

Giannitrapani Annibale — Gervasi Cosimo — Contardi Ernesto.

Mele Attilio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio dall'11 maggio 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Di Natale Giuseppe, dal 5 giugno 1920.

Re Amadio, dal 9 luglio 1920.

Sartori Adriano, dal 17 id.

De Michelis Adolfo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 6 giugno 1920.

Scaroni Remo, capitano, accettata la rinunzia al grado dal 16 settembre 1920.

Zinzaro Riccardo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 giugno 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Parziale Benedetto, dal 24 luglio 1920.

Garella Giorgio Amleto, dal 28 id.

Salino Augusto, tenente in aspettativa, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919 e R. decreto 26 ottobre stesso anno dal 7 maggio 1919 stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

L'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei seguenti tenenti è portata dal 27 gennaio 1916, al 17 settembre 1915:

Vigilante Gaetano — Paoli Roberto — Montagnani Fulvio — Struffi Aurelio — Presti Vincenzo — Frijio Carlo.

L'anzianità nel grado attuale dei seguenti tenenti è portata dal 27 ottobre al 17 giugno 1916:

Vigilante Gaetane — Paoli Roberto — Montagnani Fulvio — Struffi Aurelio — Presti Vincenzo — Frijio Carlo.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Mattucci Giuseppe, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° settembre 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	130520	1150 —	Moscariello *Giovambattista* fu Giovambattista, dom. in Lioni (Avellino)	Moscariello *Giovanni* fu Giovambattista, domiciliato come contro
»	23054	1185 —	D'Auria Anna fu Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli	D'Auria Anna fu Alfonso, *vedova* di Michele Vitale, dom. in Napoli
P. N. 5 %	8610	40 —	Barnaba *Rosaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Brunetti Rosa fu Angelo, ved. di Barnaba Leonardo, dom. a Conversano (Bari)	Barnaba *Gesumina Rosaria* fu Leonardo, minore, ecc. come contro
3,50 %	642907	1494 50	Stallo *Gian Francesco* fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina di Francesco, ved. di Stallo Silvio, dom. a Torino	Stallo *Gian Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro
3,50 % (1902)	022654	385 —	Stallo *Giovanni Francesco* fu Silvio, minore, sotto la patria potestà della madre Marsengo Onorina, dom. in Torino	Stallo *Giovanni Battista* fu Silvio, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	145408	1000 —	Abate di *Lugarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo	Abate di *Lungarini* Antonino fu Mariano, dom. a Palermo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 settembre 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 8).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	756546	3045 —	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando di Rizzoni* Gian Giacomo fu Alessandro, dom. in Roma, con vincolo dotale	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando Attendolo Bolognini* Gian Giacomo, ecc., come contro
5 0/0	128148	125 —	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, a Ranzo (Porto Maurizio). Vincolata ad ipoteca per cauzione di Trucchi *Costanza* fu Prospero, ved. Amadeo Bartolomeo quale contabile postale	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, dom. a Ranzo (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione di Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero, ecc., come contro
»	152633	115 —	Trucchi *Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione della titolare	Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio. Ipotecata per cauzione della titolare

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 agosto 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (E. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — **Data della ricevuta:** 24 luglio 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Belluno — **Intestazione della ricevuta:** De Col Sebastiano fu Luigi, sindaco del comune di La Valle, per conto del Comune (pos. n. 603871) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 550 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — **Data della ricevuta:** 15 marzo 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Bari — **Intestazione della ricevuta:** Fiore Paolo fu Michele (pos. n. 709302) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1307 — **Data della ricevuta:** 15 giugno 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Firenze — **Intestazione della ricevuta:** Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 725004) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita: L. 9000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1277 — **Data della ricevuta:** 8 giugno 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Firenze — **Intestazione della ricevuta:** Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 725773) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3715 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 agosto 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 526;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di segretario contabile con l'annuo stipendio di L. 4500, presso la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

Le domande d'ammissione, stese su carta da bollo da L. 2, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 ottobre 1920, e contenere la indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno inoltre essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
e) certificato di sana costituzione fisica;
f) certificato di avere compiuto l'obbligo di leva.

I concorrenti dovranno dimostrare, la speciale competenza ed attitudine a coprire il posto messo a concorso.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1020.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono anche dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli ex-combattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito, sarà data la preferenza a chi sia invalido od orfano di guerra, a chi abbia riportate ferite in combattimento, oppure a chi sia insignito di decorazioni al valore militare, ed infine a chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il vincitore del concorso, all'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione di L. 9000, nelle forme che saranno determinate dal Comitato amministrativo della Regia stazione di granicoltura di Rieti, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, giusta l'art. 16 del regolamento della stazione stessa approvato con Regio decreto 23 giugno 1912, n. 1048.

Al vincitore del concorso saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 agosto 1920.

Il ministro
1 MICHELI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli avvisi di concorsi per i posti:

a) di direttore e di insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera (*Gazzetta ufficiale* del 23 luglio 1920, n. 173);

b) di maestre di laboratorio, di governo e di economia domestica, di cucito e di ricamo nella scuola predetta (*Gazzetta ufficiale* del 23 luglio 1920, n. 173);

Decreta:

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi predetti, è prorogato a tutto il 12 ottobre 1920.

Roma, 10 settembre 1920.

Per il ministro
RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.